



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ISTITUTI EDUCATIVI STATALI**  
C.F. 94084190308  
ATTO COSTITUTIVO REGISTRATO IN UDINE  
AL N° 10347 IN DATA 31/12/2002 Email:  
[info@anies.eu](mailto:info@anies.eu) – Fax: 0575 401407  
Sede legale:  
CN “Paolo Diacono”, Cividale del Friuli  
Sede Presidenza:  
CN “V. Emanuele II”  
Via Carducci n. 5 – 52100 AREZZO

### **Schema di Regolamento relativo alle istituzioni educative statali**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'art. 87 della Costituzione;

VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che le disposizioni di cui allo stesso articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali;

VISTO l'art. 5, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;

VISTO il testo unico in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo ....

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del...;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

SENTITA la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali nella seduta del...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica;

ADOTTA il seguente regolamento

#### **Articolo 1**

#### **(Attività delle istituzioni educative)**

1. Le istituzioni educative concorrono al perseguimento degli obiettivi del sistema di istruzione e formazione, mediante l'organizzazione flessibile delle attività educative e la gestione unitaria delle scuole interne.
2. In ogni istituzione educativa possono essere istituite scuole interne sia del primo che del secondo ciclo di istruzione, ma la personalità giuridica è attribuita all'istituzione educativa, quale unico

centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici, sottoposto alla vigilanza dell'ufficio scolastico regionale. La rappresentanza legale è affidata al rettore/dirigente scolastico, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 165/01.

3. Le istituzioni educative, in particolare:

- a) elaborano il progetto complessivo di formazione e di istruzione delle scuole interne;
- b) concorrono alla elaborazione e alla realizzazione di progetti di interesse comune alle scuole interne, alle scuole esterne ed all'organizzazione convittuale;
- c) collaborano alla realizzazione di progetti e forme di sperimentazione definiti mediante accordi con le università, gli istituti di istruzione superiore di cultura nonché con l'INDIRE e l'INVALSI;
- d) adottano ogni modalità organizzativa che riguarda l'impiego dei docenti e del personale educativo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999;
- e) concorrono, con le proprie strutture residenziali, all'attuazione del diritto allo studio degli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli, in collaborazione con le regioni e gli altri enti locali territoriali, mediante l'espletamento diretto di concorsi a posti gratuiti;
- f) concorrono, con le proprie strutture residenziali, fatte salve le esigenze degli alunni convittori e semiconvittori, agli scambi culturali di studenti e di docenti nell'ambito dell'Unione Europea e, quando ciò sia consentito dall'ordinamento, anche in ambito extraeuropeo;
- g) consentono, ove ciò sia compatibile anche con le proprie esigenze educative, l'utilizzazione dei locali scolastici e delle attrezzature didattiche da parte di altre scuole, delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, a norma dell'art. 94, comma 5, e degli articoli 65 e 96 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- h) possono organizzare, durante i periodi di interruzione dell'attività didattica, campi scuola ed altre iniziative per studenti italiani e stranieri;
- i) stipulano convenzioni con le ASL competenti per territorio e con esperti psico-socio-sanitari al fine di assicurare la necessaria assistenza medica agli alunni convittori e semiconvittori, anche portatori di handicap;
- l) elaborano, anche mediante convenzioni con gli enti di supporto per l'integrazione dei minorati della vista e dell'udito, e con ogni altro istituto pubblico o privato avente analoghe finalità, progetti educativi di formazione ed istruzione per i soggetti in situazione di handicap.

## **Articolo 2**

### **(Organi di direzione e di amministrazione)**

1. Il rettore-dirigente scolastico svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 25 del decreto legislativo 165/01 sia per le scuole interne che per il semiconvitto ed il convitto.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il rettore può avvalersi di docenti e di educatori, in relazione alle rispettive attività istituzionali.
3. E' istituito, in ciascuna istituzione educativa, un unico servizio di segreteria, affidato al direttore dei servizi generali e amministrativi, coadiuvato da un numero di assistenti rapportato alla dimensione e complessità dell'istituzione, nel quadro dell'unità di conduzione del rettore/dirigente scolastico.

## **Articolo 3**

### **(Organi collegiali: composizione e attribuzioni)**

Organi collegiali dell'istituto educativo sono il consiglio di amministrazione, il consiglio di istituto, il collegio unitario di docenti ed educatori, nonché gli altri organi collegiali previsti per i diversi tipi di istituzioni scolastiche dall'ordinamento generale.

Il consiglio di amministrazione dell'istituzione educativa è l'organo d'indirizzo e di programmazione dell'istituzione e svolge le funzioni di indirizzo generale in merito alla gestione delle sedi delle

istituzioni educative, non riservate, in base alle norme vigenti, al consiglio di istituto. Esso dura in carica tre anni. Ne fanno parte di diritto: il rettore, che lo presiede, ed il DSGA che funge da segretario. Ne fanno parte, in virtù delle nomine ricevute dai rispettivi enti rappresentati: un rappresentante del MIUR, un rappresentante del MEF, un rappresentante della regione ed un rappresentante del comune della sede centrale dell'istituzione educativa.

Il Consiglio di istituto è l'organo d'indirizzo e di programmazione delle scuole interne e svolge per esse le stesse funzioni previste per lo stesso organo dalle norme vigenti nelle istituzioni scolastiche. Esso dura in carica tre anni. Ne fanno parte di diritto: il rettore, che lo presiede, ed il DSGA che funge da segretario. Ne fanno parte per elezione da parte delle rispettive componenti: un docente per ogni grado e ordine di scuola esistente nell'istituzione educativa; un genitore ed uno studente frequentante le scuole secondarie di secondo grado interne; due rappresentanti del personale A.T.A..

Ogni istituto educativo adotta due regolamenti, uno generale dell'istituzione educativa ed uno specifico per le scuole interne, che regola solo le materie previste dalla normativa vigente nelle istituzioni scolastiche. Entrambi sono proposti dal collegio unitario di docenti ed educatori. Il regolamento generale è approvato dal consiglio di amministrazione, mentre quello delle scuole interne è approvato dal consiglio di istituto.

L'istituzione educativa e le relative scuole interne hanno due distinti bilanci preventivi e conti consuntivi, che sono approvati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal consiglio di istituto, con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità emanato di concerto dal MIUR e dal MEF.

Negli istituti educativi è costituito un collegio unitario dei docenti e degli educatori, che può articolarsi in sezioni, come stabilito dal regolamento generale dell'istituzione educativa. Lo stesso regolamento, qualora preveda l'articolazione in sezioni, stabilisce i compiti di ciascuna delle sezioni ed i casi in cui le delibere di ciascuna sezione richiedano una ratifica da parte del collegio unitario.

Il personale educativo partecipa, senza diritto di voto ai consigli di classe e di interclasse delle classi frequentate dagli alunni convittori e semiconvittori ad esso affidati, al fine di fornire elementi di valutazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.